



BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
(art. 1 DL n° 185 29/11/2008)

Da € 200,00 A € 1.000,00 in base al numero dei componenti e del reddito

Il “bonus” straordinario, introdotto dalla manovra anticrisi (DL 185/2008) è una misura a sostegno delle famiglie a basso reddito, valida per il solo anno 2009.

Si tratta di una somma “una tantum” attribuita ad un solo componente della famiglia, il cui ammontare può variare da € 200,00 a € 1.000,00, a seconda del reddito complessivo e del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare, si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico.

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto nell’anno preso a riferimento per l’attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a € 2.840, 51.

Il beneficio spetta alle famiglie residenti in Italia (anche di stranieri) che nell’anno 2008 abbiano posseduto redditi appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. dipendente;
2. pensionato;
3. assimilati al lavoro dipendente, tra cui soci di cooperative di produzione e lavoro, collaboratori coordinati e continuativi, partecipazione a collegi o commissioni, sacerdoti e soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
4. redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente qualora percepite da persone a carico del richiedente, ovvero del coniuge non a carico;
5. redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, fino a € 2.500,00 globali per il nucleo familiare di riferimento, solo se considerati cumulativamente con redditi di lavoro dipendente o pensione.

La norma prevede che il richiedente possa scegliere come reddito di riferimento quanto percepito nel periodo d’imposta nell’anno 2007 o, in alternativa quello dell’anno 2008.

La domanda deve essere presentata al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) mediante apposita modulistica o all’Agenzia delle entrate in via telematica o attraverso la dichiarazione dei redditi.

In base alla scelta del periodo di riferimento sono previste scadenze diverse:

- 31 gennaio 2009* se si intende chiedere il beneficio in base ai redditi del 2007;
- 31 marzo 2009* se in base ai redditi del 2008

* Le scadenze sopra indicate potrebbero subire delle proroghe.

Per coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la richiesta del beneficio, con riferimento ai redditi del 2008, deve essere effettuata con il modello 730/2009 o modello Unico 2009.

Il beneficio erogato non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali, né per il rilascio della “carta acquisiti” (social card).

A CHI SPETTA

L' idoneità si acquisisce solo se nel 2008 non si superano questi limiti di reddito:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Ammontare del reddito complessivi del nucleo	Bonus in euro
Uno (solo se pensionato)	Fino a € 15.000,00	200,00
Due	Fino a € 17.000,00	300,00
Tre	Fino a € 17.000,00	450,00
Quattro	Fino a € 20.000,00	500,00
Cinque	Fino a € 20.000,00	600,00
Più di cinque	Fino a € 20.000,00	1.000,00

Spetta un importo di € 1.000,00 a prescindere dal numero dei componenti, qualora nel nucleo familiare sia presente, a carico del richiedente, un figlio/familiare portatore di handicap, purché il reddito complessivo non superi € 35.000,00.

(Su questo punto si stanno aspettando chiarimenti dall'agenzia delle entrate perché il decreto parla di familiare portatori di handicap fiscalmente a carico, mentre nei moduli pubblicati, sono indicati solo i figli).

Tutti coloro che necessitano di informazioni potranno rivolgersi alla sede del Caaf di loro competenza.

FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI